

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. *65* /A 5 del registro

Data *12 FEBBRAIO 2019*

Oggetto: Accordo Quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. **Conformazione agli esiti della comunicazione prefettizia relativa all'ordinanza n. 1194/2018 del TAR Sicilia, sez. I: Annullamento in autotutela della determinazione n. 387/A5 del 26.10.2018 e approvazione schema di appendice al contratto stipulato_**
CIG: 71691612D0

Il giorno *12 FEBBRAIO 2019* in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. *174* del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che con provvedimento n. 210 del 4.08.2017 si è proceduto all'adozione della determina a contrarre per i lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, compresi strade, piazze, reti (idrica, fognaria e di P.I.), della durata di anni 3, per un importo complessivo di € 442.932,00, di cui € 351.000,00 per lavori, procedendo, contestualmente, all'approvazione del progetto, alla scelta del sistema di gara, all'approvazione del bando e del disciplinare, all'indizione della gara;
- che con determinazione n. 393/A5/2017 si è proceduto alla presa d'atto dei lavori della Commissione di gara e all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della ditta Pampalone s.r.l., corrente in Alcamo (Tp), risultata 1^a aggiudicataria, che ha offerto un ribasso del 29,5802%;
- che, conseguentemente, si è proceduto alla verifica di tutti i requisiti della ditta aggiudicataria;

Considerato che

- in data 21.12.2017 è stata inoltrata alla banca dati nazionale antimafia la richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., sulla ditta aggiudicataria;
- in data 17.04.2018, con repertorio n. 2/2018, veniva sottoscritto il contratto generale di Accordo Quadro con la ditta Pampalone s.r.l.;
- successivamente, è stato sottoscritto con la ditta il primo contratto applicativo, dell'importo di € 96.256,06, in corso di esecuzione fino al 25.10.2018;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 80161 del 25.10.2018, acquisita al protocollo del Comune di Misilmeri in data 26 ottobre 2018, la Prefettura di Trapani ha comunicato di avere adottato nei confronti della ditta Pampalone s.r.l. un provvedimento interdittivo antimafia;
- che lo stesso ha efficacia interdittiva vincolante ai sensi dell'art.92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011, e non postula alcuna valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante in ordine all'opportunità di proseguire il rapporto, atteso che nella citata disposizione (comma 4) si legge testualmente che: *"La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto"*;

- che a mente dell'art. 94, del medesimo D. Lgs n. 159/2011, rubricato "*Effetti delle informative del prefetto*", si statuisce che "*Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite*";

Richiamato, altresì, l'art. 24, clausola n. 5, del contratto stipulato con la ditta Pampalone s.r.l., che prevede, concordemente con quanto convenuto nel protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Misilmeri con la Prefettura di Palermo, che "*l'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011*";

Rilevato

- che, alla luce delle norme innanzi citate, con determinazione n. 387/A5 del 26 ottobre 2018 si è proceduto alla presa d'atto della risoluzione automatica e immediata del contratto e alla revoca della determinazione n. 393/A5/2017, con la quale erano stati approvati i lavori della Commissione di gara e la proposta di aggiudicazione dell'Accordo Quadro di cui in oggetto alla Ditta Pampalone s.r.l. - corrente in Alcamo (TP);
- che con modello A), prot. n. 37420 del 8.11.2018, il R.U.P. ha segnalato all'ANAC l'avvenuta adozione del provvedimento interdittivo prefettizio nei confronti della ditta Pampalone s.r.l. e la conseguente risoluzione automatica del contratto in essere con il Comune di Misilmeri;
- che con verbale n. 13 del 20.11.2018 la C.U.C., informata dal R.U.P. (nota prot. n. 37930 del 13.11.2018) dell'intervenuta adozione, da parte del Prefetto di Trapani, di un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della ditta risultata 1° aggiudicataria nella gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro dei lavori di manutenzione degli immobili di edilizia economica e popolare, ha proceduto all'aggiudicazione alla ditta classificatasi al 2° posto;

Atteso

- che, per quanto sopra esposto, era stato disposto tempestivamente alla ditta Pampalone s.r.l. di sospendere i lavori in corso di esecuzione;
- che la ditta ha promosso ricorso al TAR Sicilia avverso il provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto di Trapani, che aveva determinato la rescissione automatica del contratto in essere con il Comune di Misilmeri;
- che con ordinanza n. 1194/2018 il TAR Sicilia ha sospeso gli effetti del provvedimento sopra menzionato, fissando la trattazione di merito al 10 dicembre 2019;
- che nell'ordinanza il TAR ha precisato che:
 - *sussiste il periculum in mora avuto riguardo alla nota incidenza dei documenti antimafia sulla sopravvivenza delle imprese;*
 - *ad una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris avuto riguardo alla circostanza che il rapporto di collaborazione contestato è stato instaurato previo accertamento dei requisiti morali da parte della SOATECH con acquisizione del certificato dei carichi pendenti "completo" ed è stato immediatamente caducato una volta acquisita la conoscenza della pendenza giudiziaria;*

- che con nota assunta al protocollo del Comune al n. 42845 del 18.12.2018 la ditta Pampalone s.r.l., ha chiesto che, in conseguenza dell'ordinanza del TAR Sicilia, il Comune provvedesse alla riadozione di un provvedimento di aggiudicazione nei confronti della stessa;
- che con nota prot. n. 95253 del 20.12.2018, assunta al protocollo del Comune al n. 43100 del 21.12.2018, la Prefettura di Trapani ha comunicato che il TAR Sicilia, sez. 1°, ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ditta, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato, giusta ordinanza n. 1194/2018;
- che occorre conformarsi agli esiti del provvedimento interdittivo, comunicati dalla Prefettura di Trapani con nota del 20.12.2019, prot. n. 95253;
- che, pertanto, per l'effetto dei superiori esiti, occorre procedere all'annullamento in autotutela della determinazione n. 387/A5 del 26.10.2018;
- che ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b-ter), legge n. 164 del 2014, il provvedimento amministrativo può essere annullato d'ufficio;
- che il potere di annullamento in autotutela trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 Cost.;
- che con nota prot. n. 2147 del 18.01.2019 si è proceduto all'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della determinazione n. 387/A5 del 26.10.2019 avente ad oggetto: *“Accordo Quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. Presa d'atto della risoluzione automatica ed immediata del contratto e revoca dell'aggiudicazione_CIG: 71691612D0”*, informando le ditte 1° e 2° aggiudicataria;
- che la C.U.C. - informata dal R.U.P. della decisione del TAR Sicilia con nota prot. n. 1837 del 17.1.2019 - con verbale n. 14 del 29.01.2019, vista la nota prefettizia e preso atto del contenuto dell'Ordinanza del TAR, ha proceduto a far rivivere l'aggiudicazione in favore della ditta Pampalone, confermando il contenuto del verbale n. 12 del 1.12.2017 e di quanto nello stesso stabilito in favore della predetta ditta;
- che entro i termini previsti dall'art. 10-bis della legge n. 241/90 non sono pervenuti a questo Ente osservazioni o documenti da parte di soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- che l'ANAC, con nota prot. n. 7139 del 29.01.2019 (prot. Comune Misilmeri 3545 del 30.01.2019), ha riscontrato la segnalazione di cui al modello A), prot. n. 37420 del 8.11.2018, del R.U.P., avviando il provvedimento di inserimento di annotazione nel casellario informatico, precisando che *“tale inserimento avrebbe di fatto la sola finalità di rendere pubblicamente noti i fatti segnalati dalla stazione appaltante, e non impedisce l'assunzione di future commesse e la partecipazione a procedure di affidamento, previa valutazione della ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 80 c.5 lett. c) del d. lgs. 50/2016, rimessa al discrezionale apprezzamento della stazione appaltante che bandisce la gara”*;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/90, della determinazione n. 387/A5 del 26.10.2018, avente ad oggetto: *“Accordo Quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. Presa d'atto della risoluzione automatica ed immediata del contratto e revoca dell'aggiudicazione_CIG: 71691612D0”*;

Visti:

- il D.Lgs 50/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

PROPONE

richiamato il contenuto della narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1) di **prendere atto** della ordinanza n. 1194/2018 del TAR Sicilia, sez. 1°, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare presentata dalla ditta Pampalone s.r.l. ed è stata sospesa l'efficacia del provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto di Trapani, fissando la trattazione di merito al 10 dicembre 2019;
- 2) di **conformarsi alle determinazioni** della superiore ordinanza, comunicate dal Prefetto di Trapani con nota prot. n. 95253 del 20.12.2019, e, per l'effetto, di **annullare in autotutela la determinazione n. 387/A5 del 26.10.2018**, con la quale si era proceduto alla presa d'atto della risoluzione automatica e immediata del contratto, prevista all'art. 24, clausola n. 5, dello stesso, e alla revoca della determinazione n. 393/A5/2017, con la quale erano stati approvati i lavori della Commissione di gara e la proposta di aggiudicazione;
- 3) conseguentemente, di **prendere atto**
 - della rinnovata efficacia della determina di aggiudicazione, n. 393/A5/2017;
 - della rinnovata efficacia del contratto stipulato in data 17.04.2018, rep. n. 2/2018 del 17.04.2018, con la ditta Pampalone s.r.l. per l'*Accordo Quadro dei lavori di manutenzione degli immobili di edilizia economica e popolare*;
- 4) di **approvare** lo schema di appendice al contratto stipulato, che si allega alla presente sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di **dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia - per effetto di apposita clausola risolutiva espressa, automatica ed immediata, prevista nel superiore schema di appendice al contratto - qualora, in sede di esame del merito, fissato per il 10 dicembre 2019, il ricorso promosso dalla ditta avverso il provvedimento interdittivo della Prefettura di Trapani dovesse essere rigettato dal TAR Sicilia;
- 6) di **dare atto** che:
 - a. si procederà alla notifica della presente Determinazione alla ditta Pampalone s.r.l., corrente in Alcamo (TP), mediante invio a mezzo Posta Elettronica Certificata;
 - b. copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - c. il presente provvedimento sarà trasmesso, altresì, all'Ufficio Contratti del Comune di Misilmeri per quanto di propria competenza;
- 7) di **avvertire** che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tar Sicilia, sezione di Palermo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Rita Corsale


IL RESPONSABILE DELL'AREA 5


Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- a) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- b) Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- c) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.


Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO DI ACCORDO

QUADRO

“ LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE”.

L'anno il giorno del mese diin presso la sede municipale del Comune di Misilmeri, sita in Piazza Comitato 1860 n. 26 sono comparsi i sigg.:

il _____ nella sua qualità di Responsabile dell'Area 5 LLPP e manutenzioni del Comune di Misilmeri, domiciliato per la carica in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, che nel prosieguo sarà identificato quale “Stazione appaltante”;

il sig. _____ nato a _____ il _____ che interviene nel presente contratto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, via _____ n. _____, C.F. _____, P.I. _____, che nel prosieguo sarà indicato come “Impresa”;

Premesso:

A. che la Stazione appaltante, a seguito di espletamento di procedura aperta e di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta risultata prima aggiudicataria, ditta Pampalone s.r.l., ha stipulato apposito contratto di appalto in data 17 aprile 2018;

B. che, durante l'esecuzione dei lavori del primo contratto applicativo, per effetto dell'adozione di un provvedimento interdittivo antimafia, da parte del Prefetto di Trapani, nei confronti della ditta aggiudicataria, il Comune ha proceduto con determinazione n. 387/A5 del 26 ottobre 2018 a prendere atto della risoluzione automatica e immediata del contratto e a revocare la determinazione n. 393/A5/2017, con la quale erano stati approvati i lavori della Commissione di gara e la proposta di aggiudicazione;

C. che la ditta ha promosso ricorso al TAR Sicilia avverso il provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto di Trapani, che aveva determinato la rescissione automatica del contratto in essere con il Comune di Misilmeri;

D. che con ordinanza n. 1194/2018 il TAR Sicilia ha sospeso gli effetti del provvedimento sopra menzionato, fissando la trattazione di merito al 10 dicembre 2019;

E. che con nota prot. n. 95253 del 20.12.2018, assunta al protocollo del Comune al n. 43100 del 21.12.2018, la Prefettura di Trapani ha comunicato che il TAR Sicilia, sez. 1°, ha accolto l'istanza

cautelare presentata dalla ditta, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato, giusta ordinanza n. 1194/2018;

F. che occorre conformarsi agli esiti del provvedimento interdittivo, comunicati dalla Prefettura di Trapani con la superiore nota;

G. che, pertanto, per l'effetto dei superiori esiti, occorre procedere all'annullamento in autotutela della determinazione n. 387/A5 del 26.10.2018;

H. che con determinazione n. ___/A5 del _____ si è proceduto a conformarsi agli esiti della comunicazione prefettizia, prot. n. 95253 del 20.12.2018, relativa all'ordinanza n. 1194/2018 del TAR Sicilia, sez. I, mediante annullamento in autotutela della determinazione n. 387/A5 del 26.10.2018 e contestuale approvazione dello schema di appendice al contratto stipulato;

I. che, conseguentemente, riacquisiscono efficacia il contratto principale, stipulato in data 17 aprile 2018, e il primo contratto applicativo;

tutto quanto sopra premesso

tra le parti, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016,

si conviene e si stipula

ART. 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione appaltante e l'Impresa danno atto dell'efficacia del contratto di Accordo Quadro della durata di tre anni, sottoscritto in data 17 aprile 2018, per i "Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o competenza comunale", ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri, Codice CIG **71691612D0**; che, pertanto, rivivono le condizioni e le clausole di cui al predetto contratto e ai relativi allegati, compreso il Capitolato speciale d'appalto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte. Con la sottoscrizione della presente appendice contrattuale tutti i documenti prima richiamati sono accettati senza riserva alcuna dall'Impresa.

Le parti danno atto che l'importo complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad Euro € 351.000,00 (euro trecentocinquantunomila/00), compresi € 70.000,00 (euro settantamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e ad esclusione dell'I.V.A. I prezzi in base ai quali saranno contabilizzati i pagamenti dei lavori saranno quelli risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in fase di gara sul relativo Elenco prezzi posto a base di gara.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Impresa si impegna, altresì, a riprendere i

lavori del primo contratto applicativo e ad eseguire gli eventuali lavori che l'Amministrazione vorrà eventualmente affidare alla stessa con successivi contratti applicativi.

ART. 2

CLAUSOLA DI RESCSSIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Con la sottoscrizione della presente appendice contrattuale l'Impresa accetta incondizionatamente non solo che l'Amministrazione nell'arco dei tre anni di durata dell'Accordo Quadro possa non affidare alcun appalto, o affidare singoli appalti di importo complessivo inferiore a quello determinato per tutto l'accordo quadro, senza che la stessa possa pretendere alcuna garanzia o risarcimento, ma anche che il contratto cesserà di avere efficacia automaticamente qualora, in sede di discussione del merito, in data 10 dicembre 2019, il ricorso promosso presso il TAR Sicilia dovesse essere respinto. L'Impresa dichiara, quindi, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che sancisce la risoluzione immediata ed automatica del contratto nel caso di rigetto del superiore ricorso.

ART. 3

OSSERVANZA LEGGI, CAPITOLATI E REGOLAMENTI

L'Impresa dichiara altresì di conoscere ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. Per tutto quanto non sia in contrasto con le condizioni del contratto, del Capitolato Speciale e degli elaborati di progetto, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza del Codice dei Contratti pubblici, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 145/2000, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016) e di tutte le vigenti leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc.. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto dell'affidamento, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende autonome, ecc.. che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'Impresa non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione, essendosi di ciò tenuto conto nel formulare l'offerta economica presentata in sede di gara. Il prezzo del contratto comprende e compensa gli oneri conseguenti all'osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto.

Per la Stazione Appaltante


Per l'impresa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

d) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Imp.	Impegno

e) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Acc.	Accertamento
	€			

f) Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della contabilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Il Responsabile dell'Area 2
(Dott.ssa B. Fici)

Affissa all'albo pretorio il **15 FEB, 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - **3 MAR, 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **15 FEB, 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

vle
IL SEGRETARIO GENERALE